



N. ord.	INDIRIZZO							
	DATI CATASTALI							
	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Classe	Rendita	% possesso

N. ord.	INDIRIZZO							
	DATI CATASTALI							
	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Classe	Rendita	% possesso

**Regolamento comunale IMU -Art. 5 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature, né l'esecuzione di lavori edilizi sul fabbricato stesso.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
  - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
  - b) Da parte del contribuente mediante perizia redatta da tecnico incaricato oppure con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, ai sensi del precedente comma 5 lett. a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o dichiarazione sostitutiva, ai sensi del precedente punto 5 lett.b).
7. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

***La riduzione al 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di presentazione della presente dichiarazione sostitutiva.***

Eventuali annotazioni

Allegati:

**Modalità di invio:** la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere inviata via fax 0546-949514 o posta certificata (modigliana@cert.provincia.fc.it) corredata della copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Può essere consegnata a mani presso il Servizio Tributi e sottoscritta dall'interessato in presenza di un dipendente del Servizio Tributi, ovvero presentata già sottoscritta ma unitamente alla copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

**Avvertenze** – La presente dichiarazione sostitutiva si intende come fatta al pubblico ufficiale. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale (art. 483 c.p. «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni»).

Data

Firma